



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)
National Commission for the Prevention of Torture (NCPT)

P.P. CH-3003 Bern, NKVF

Signor Vicepresidente del Consiglio di Stato
Norman Gobbi
Capo del Dipartimento delle istituzioni
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

Nostro riferimento: CNPT
Berna, 21. August 2019

Signor Consigliere di Stato,
Gentili Signore, Egregi Signori,

nell'ambito della verifica a livello svizzero della conformità ai diritti fondamentali nel settore dell'accesso all'assistenza medica e psichiatrica nelle strutture carcerarie, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha visitato nell'aprile 2019 il Penitenziario cantonale La Stampa. La Commissione ha posto l'accento sul rispetto dei diritti fondamentali in materia di cure mediche, quali il consenso informato («*informed consent*»), l'indipendenza e l'organizzazione, nonché le modalità di accesso alle cure mediche da parte degli utenti. La Commissione ha inoltre verificato l'adeguamento delle disposizioni cantonali ai principi contenuti nella legislazione federale in materia di epidemie.¹

Durante la visita la Commissione ha potuto intrattenersi con le persone detenute presenti al momento, con la Direzione, con il personale di custodia, così come con il personale medico. Nell'ambito dell'incontro finale, la Commissione ha già potuto comunicare alla Direzione i risultati dei primi rilevamenti.

Unitamente alla formale trasmissione del Rapporto, la Commissione intende rilasciare anche una personale presa di posizione concernente il Penitenziario cantonale La Stampa.

La Commissione ha avuto un'impressione generale positiva delle cure mediche assicurate presso il Penitenziario cantonale La Stampa. In particolare la Commissione saluta positivamente l'intervenuto adeguamento a singole raccomandazioni formulate in occasione di pas-

¹ Legge federale sulla lotta alle malattie trasmissibili (Legge sulle epidemie, LEp) dell'essere umano del 28 settembre 2012, RS 818.101; Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp) del 29 aprile 2015, RS 818.101.1.

sate visite negli anni 2011 e 2013,² segnatamente il recente inserimento del settore medico nell'Ente ospedaliero cantonale con la possibilità di accedere agli specialisti dell'ospedale regionale pubblico di Lugano. La Commissione ha preso atto inoltre che i principi per la lotta alle malattie infettive sono stabiliti a livello di regolamento³ e che le conoscenze sulle disposizioni federali in materia di legislazione sulle epidemie sono possedute dal personale. La Commissione giudica positive le misure di prevenzione adottate dalla Direzione della struttura carceraria per la protezione delle malattie infettive, in particolare l'accesso alle informazioni concernenti le malattie infettive, l'accesso ai mezzi preventivi e alle terapie sostitutive, così come l'effettuazione di vaccinazioni e di tests del sangue su persone a rischio.

La Commissione ha preso atto con soddisfazione che la visita sistematica di entrata ha luogo a cura del medico della struttura entro le 24 ore e **raccomanda, di ancorare ciò a livello di regolamento.**⁴ Inoltre essa ha stabilito che le risultanze relative all'uso di violenza sono documentate, ma d'altra parte che la trasmissione della documentazione non segue automaticamente.⁵ **La Commissione raccomanda la trasmissione automatica delle risultanze relative all'uso di violenza alle autorità competenti.**⁶

Nell'ambito dell'esame della dotazione di personale del settore medico della struttura carceraria, la Commissione ha preso atto che cinque collaboratori provenienti dagli effettivi di custodia sono stati formati nel settore delle cure mediche e che lavorano siccome assistenti nel servizio medico.⁷ In tale ambito adempiono diversi compiti come la preparazione e la distribuzione dei medicinali e inoltre hanno accesso alle informazioni di natura medica. La Commissione ha appreso durante la visita che questi cinque collaboratori si occuperanno in futuro solo di lavori amministrativi e che saranno liberati completamente dalle attività di esecuzione delle pene. Saluta inoltre in modo positivo la circostanza secondo la quale il servizio medico sarà affiancato da un assistente di cura a tempo pieno.

La Commissione ha preso atto che le persone senza copertura di cassa malati devono partecipare ai costi nei limiti dell'importo di CHF 240 all'anno, somma che viene dedotta direttamente dalla remunerazione del lavoro. Se non vengono effettuate prestazioni, l'importo viene restituito. **In questo contesto la Commissione fa riferimento alla raccomandazione contenuta nel rapporto completo sulle cure mediche e raccomanda l'introduzione di un servizio di cure mediche gratuito per tutte le persone detenute allo scopo di rispettare il principio della parità di trattamento.**⁸ **La Commissione ritiene che un'eventuale partecipazione ai costi delle cure mediche possa essere ritenuta accettabile, solo se essa**

² Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sulla visita della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura nelle carceri La Stampa e La Farera di Lugano dal 21 al 23 novembre 2011, CNPT 12/2012; Vedi pure Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sulla visita di verifica della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura nel carcere La Stampa del 27 maggio 2013, CNPT 09/2013.

³ Art. 30 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010, 342.110.

⁴ Secondo l'art. 37 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del Cantone Ticino del 6 marzo 2007, 341.110, come pure secondo l'art. 27 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010, 342.110, la visita medica d'entrata deve essere effettuata entro una settimana.

⁵ Cfr. l'art. 27 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010, 342.110.

⁶ Vedi Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Professional Training Series, OHCHR, 2004, No. 8/Rev.1, cifra 83.

⁷ Un collaboratore dispone di una formazione aggiuntiva di assistente di cura.


⁸ Rapporto completo sulla verifica a livello svizzero delle cure mediche nelle strutture carcerarie della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, 2018-2019, cifra 121.

è proporzionale e se l'accesso ad adeguate cure mediche non viene ritardato o impedito.

In allegato Le trasmettiamo la versione finale del Rapporto della Commissione, invitando La a volersi determinare in forma scritta entro il termine di 60 giorni. Qualora Lei non avesse nulla in contrario, la Sua presa di posizione potrà essere pubblicata sul sito internet della Commissione unitamente al Rapporto commissionale completo.

La preghiamo di voler prendere atto di quanto sopra illustrato e La ringraziamo, Signor Consigliere di Stato, per la Sua preziosa collaborazione.

Con i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Achermann', is written over a light grey rectangular background.

Alberto Achermann
Presidente

Annesso: citato